VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 3409

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei Deputati ZANONE, BOZZI

Presentata il 14 maggio 1982

Modificazione dell'articolo 37 della Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di modifica costituzionale avanzata dal presente progetto di legge nasce dalla necessità di adeguare la nostra Carta fondamentale al nuovo status della donna nella società e alla più intesa ed estesa presenza femminile nel mondo del lavoro. Essa rappresenta la continuazione del cammino intrapreso con il nuovo diritto di famiglia e con le leggi che garantiscono la piena parità tra i sessi.

La Costituzione, infatti, nel prescrivere che le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento « dell'essenziale funzione familiare » della donna ed « assicurare alla madre ed al bambino una speciale adeguata protezione » individua nel ruolo della donna interno alla famiglia la funzione principale di tutela costituzionale. Oggi questo precetto appare superato dai fatti e dalla cultura del paese, in particolare delle donne, che rivendicano per loro stesse una funzione più diversificata e completa in seno alla società, senza con ciò rinnegare la maternità, la quale assume però il connotato di una scelta convinta, e i valori della famiglia.

Del resto la discussione avvenuta nella III sottocommissione dell'Assemblea costituente in merito all'articolo 37 manifesta che negli anni in cui si varò la Costituzione veniva attribuito alla donna un ruolo prevalentemente familiare e materno e che l'autodeterminazione femminile per quanto riguarda la procreazione non appariva allora tra le esigenze da recepire.

Altro si potrebbe aggiungere a proposito dell'assenza di esplicita menzione circa la necessità che l'uomo lavoratore possa e debba adempiere alla sua funzione paterna che recenti innovazioni legislative, per quanto disattese, hanno riconosciuto e regolamentato riguardo ai rapporti di lavoro.

I proponenti sottolineano che la modifica proposta è necessaria per adeguare la Costituzione italiana alla nuova realtà della famiglia.

Ad avviso dei proponenti il Parlamento non può non tener conto di queste grandi novità, stabilendo anche nei principi scritti della Repubblica la mutata presenza sociale della donna e i nuovi rapporti all'interno della famiglia.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

## ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 37 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire la maternità, ai fini d'una consapevole e libera scelta, e assicurare alla madre e al bambino una speciale, adeguata, tutela ».